



Deliberazione n. 34 del 11/12/2025

OGGETTO: PRIMA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE POSIZIONI DI E.Q. E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO PER IL TRIENNIO 2025-2027.

IL CONSIGLIO D'AMBITO

PREMESSO CHE

- L'Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte) è la Conferenza d'Ambito regionale costituita, ai sensi della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, in data 4 settembre 2023 con la sottoscrizione, presso il Notaio Ganelli di Torino, da parte dei Consorzi di Area Vasta, della Città di Torino, della Città metropolitana di Torino e delle Province, della Convenzione istitutiva (repertoriata al numero 56740).
- La L.R. n. 1/2018 ha previsto che A.R. Piemonte eserciti le funzioni di organizzazione e controllo del sistema impiantistico dell'ambito regionale.
- A.R. Piemonte, ai sensi della L.R. n. 1/2018, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni. È pubblica amministrazione a tutti gli effetti, a cui si applica il T.U.E.L.e il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto riguarda la contabilità.
- La Delibera di Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 16-7151, ha fornito le indicazioni in merito ai principali adempimenti connessi alla costituzione formale della Conferenza regionale e alla prima operatività dell'ente dal 1° gennaio 2024, ai fini della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, prevedendo la messa in liquidazione delle ATO provinciali dal 1-1-2024.
- Con deliberazione n. 4 dell'8 marzo 2024 sono stati condivisi gli indirizzi per la costituzione, il raggiungimento della piena operatività dell'ente e con deliberazione n. 7 del 4 giugno 2024 è stato approvato il primo Bilancio di previsione finanziario dell'ente 2024-2026. Con riferimento alla dotazione organica, l'Assemblea ha stabilito che, dalla data del passaggio del personale di ATO-R ad AR Piemonte e sino alla definizione di nuovo assetto organizzativo, l'ente opera con l'organizzazione minimale che ha governato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto la fase transitoria, derivante da ATO-R e che l'eventuale ampliamento dell'organico e la eventuale assunzione di un direttore saranno verificate nel corso del 2024 e programmate negli esercizi successivi. Pertanto, i dipendenti trasferiti da ATO-R ad A.R. Piemonte proseguono le loro mansioni senza soluzione di continuità secondo l'organizzazione, il ruolo e l'organigramma vigenti in ATO-R.
- Con Determinazione n. 1 del 30 settembre 2024 è stato disposto il trasferimento del personale (5 unità) in servizio presso ATO-R ad A.R. Piemonte con effetto dal 1° ottobre 2024, come disposto dalla Convenzione istitutiva, senza soluzione di continuità e secondo l'organizzazione, il ruolo e l'organigramma vigenti in ATO-R, in attuazione della deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 4 giugno 2024;

RILEVATO CHE:

- la Regione Piemonte, con nota prot. n. 13.140.50/LRR/3/2-2021A/3 del 14/03/2025 del Dirigente del settore Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore servizi ambientali ha confermato che in riferimento alle competenze funzionali attribuite dalla Legge Regionale n. 1/2018 alla Conferenza d'Ambito regionale, A.R. Piemonte è da considerarsi Ente regionale.
- A ulteriore conferma, a seguito del predetto parere, la Legge Regionale Piemonte 8 luglio 2025, n.9, ha disposto, all'articolo 56, che *"la Conferenza d'Ambito è soggetto di livello regionale e al personale si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale"*

CONSIDERATO CHE trattasi di Ente di nuova istituzione e occorre costituire il fondo del salario accessorio del personale e quantificare lo stanziamento di bilancio da destinare a retribuzione di posizione e risultato per il personale con posizione di Elevata Qualificazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 34 in data odierna, con la quale, preso atto della natura giuridica di A.R. quale Ente regionale, è stato definito di costituire i fondi del salario accessorio dei dirigenti, del personale del comparto e delle E.Q. prendendo a riferimento i dati medi dei fondi del salario accessorio del personale della Regione Piemonte più recenti.

VISTA, a tal proposito, la relazione della ditta Dasein S.r.l., recepita e allegata alla predetta deliberazione del CDA, nella quale sono stati forniti i dati relativi al valore medio unitario del salario accessorio del personale del comparto della Regione Piemonte e del salario accessorio (posizione e risultato) delle posizioni di E.Q. per l'anno 2024 (ultimo disponibile), come di seguito indicato:

FONDO Regione Piemonte	VALORE MEDIO
Personale Comparto	11.048,74
Salario accessorio EQ (Retribuzione e risultato)	20.907,90

PRESO ATTO CHE nell'assetto organizzativo di A.R. Piemonte sono previsti in dotazione organica

- n. 6 dipendenti del comparto;
- n. 4 posizioni di Elevata Qualificazione.

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 7 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 di A.R. Piemonte, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione, nell'Area Amministrativa, di un istruttore amministrativo da collocare all'80% nell'Area Amministrativa e al 20% nell'Area Tecnica.

PRESO ATTO CHE sono in corso le procedure per l'avvio della selezione per la copertura del posto di cui sopra, ma che le stesse non si potranno concludere entro il 31.12.2025 e pertanto il primo fondo del personale del comparto di A.R. Piemonte viene costituito sulla base del personale attualmente in servizio, con riserva di integrare lo stesso della quota pari al valore medio, come sopra stabilito, nel momento in cui sarà coperto il posto vacante in dotazione organica.

RITENUTO, pertanto, in questa fase di prima costituzione, di determinare l'importo delle risorse stabili del personale del comparto di A.R. Piemonte e lo stanziamento per le posizioni di E.Q. sulla base degli atti di programmazione dell'Ente e dei valori medi sopra riportati.

QUANTIFICATO, quindi, l'importo delle risorse stabili soggette al limite del fondo salario accessorio per il personale del comparto e lo stanziamento di bilancio per le posizioni di E.Q., moltiplicando il valore medio per il numero di dipendenti attualmente in servizio /posizioni di E.Q., come di seguito indicato:

FONDO RISORSE DECENTRATE (somme soggette al limite)	Euro 55.243,70
STANZIAMENTO PER POSIZIONI DI E.Q. (da destinare a retribuzione di posizione e risultato)	Euro 83.631,60

DATO ATTO, inoltre, che occorre costituire il fondo per il lavoro straordinario che risulta pari a Euro 19.039,65.

VISTI:

- l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, il quale prevede che a decorrere dall'1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
- l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.6.2019, n. 58, il quale prevede che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a*

referimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

RICHIAMATA, in riferimento all'istituzione di nuovi incarichi di E.Q., la deliberazione n. 22/2022/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo delle Marche con la quale i magistrati contabili richiamano lo stesso principio affermato nella deliberazione n. 27/2021 della Sezione di controllo per la Sardegna relativamente al fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, per cui nel caso di istituzione per la prima volta delle posizioni dirigenziali nei ruoli dell'Amministrazione, la mancanza di un valore di riferimento per la determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, può essere integrato dal principio, espresso dall'ARAN, secondo il quale *“gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”.*

CONSIDERATO anche quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali - Sezione Toscana, n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge[...]. Inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 1/2017) per una fattispecie invero differente, ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel caso specifico previsti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l'Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione”.

DATO ATTO CHE, per quanto riguarda, invece, il salario accessorio del personale del comparto, l'ARAN è intervenuta più volte, con pareri ormai consolidati sostenendo, sostanzialmente, i seguenti principi:

- nella vigente disciplina contrattuale del comparto degli Enti Pubblici non esistono disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione, con le conseguenti difficoltà di corretta quantificazione dello stesso, per la mancanza “assoluta” di riferimenti “storici”;
- tuttavia, in questa ipotesi, un utile punto di riferimento può essere la disposizione dell'articolo 4, comma 10, del C.C.N.L. del 14.3.2001, che prende in considerazione, ai fini dell'adeguamento delle risorse del fondo, anche l'ipotesi dello stabile incremento delle dotazioni organiche della dirigenza, che diventa un parametro per il calcolo delle risorse per la contrattazione decentrata. Pertanto l'ente di nuova costituzione può essere considerato equivalente all'Ente che aumenta la dotazione organica, dato che il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale e in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa.

DATO ATTO CHE A.R. Piemonte è un Ente di nuova istituzione, in assenza di un parametro di spesa del salario accessorio per il personale e le E.Q. nel 2016, si individua l'importo del fondo per il salario e lo stanziamento per le E.Q., come sopra determinati, quale limite cui assoggettare la spesa per il salario accessorio.

RICHIAMATO il C.C.N.L. del 16.11.2022 del personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

VISTO il Titolo II del predetto C.C.N.L. che disciplina i sistemi di relazioni sindacali, articolati nei seguenti modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa.

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del citato C.C.N.L., che:

- al comma 1, stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate all'articolo 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 80 dello stesso C.C.N.L.;
- al comma 3 stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 in data odierna con la quale è stata nominata la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 7, comma 4, del C.C.N.L. 16.7.2024.

RICHIAMATE, inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 19 dicembre 2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 nel quale sono state stanziati le risorse per la costituzione dei fondi del salario accessorio per il personale dell'Ente;
- la deliberazione del CDA n. 3 del 28 febbraio 2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027.

DATO ATTO, pertanto, che è necessario avviare il tavolo negoziale:

- per la stipula del contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2025-2027, come previsto nel C.C.N.L.;
- per contrattare la destinazione delle risorse del fondo nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001.

RICORDATO CHE, secondo quanto previsto dal C.C.N.L., le risorse previste per le posizioni di E.Q. sono annualmente e integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e a quest'ultimo è destinato non meno del 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

DATO ATTO CHE, per effetto di quanto disposto con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 4 ottobre 2023, che ha esteso ad A.R. Piemonte l'applicabilità degli atti a contenuto normativo e contrattuale in vigore presso ATO-R, nelle more dell'approvazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance, si applica quello vigente in ATO-R.

CONSIDERATO CHE, conformemente a quanto previsto dalle relazioni illustrative allegare ai contratti nazionali di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nell'espletamento delle attività correlate alla stipulazione dei contratti decentrati integrativi, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;
- spetta all'organo di governo formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili;
- le direttive devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere all'utilizzazione delle risorse decentrate.

RITENUTO, quindi, ai fini dell'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto integrativo normativo relativo al personale del comparto per il triennio 2025-2027, e parte economica anno 2025, di fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la trattativa con la parte sindacale.

EVIDENZIATO, in termini di indirizzo, di prevedere, nell'utilizzo delle risorse, l'attivazione di misure di welfare integrativo, al fine di valorizzare il ruolo dei dipendenti attraverso l'introduzione di misure di benessere, rafforzando così il senso di appartenenza, la motivazione e la produttività del personale.

RILEVATO, INOLTRE, CHE come disposto dall'articolo 79, comma 2, dello stesso C.C.N.L. 16.11.2022, gli Enti possono destinare al fondo ulteriori risorse variabili, di cui alcune non soggette a limite al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

CONSIDERATO CHE spetta all'organo di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio.

RITENUTO per la costituzione del primo fondo del salario accessorio del personale del comparto di non procedere all'integrazione delle risorse variabili.

ATTESO CHE l'Ente

- rispetta gli equilibri (c.d. "pareggio di bilancio") di cui all'articolo 9 della Legge n. 243/2012, come rilevato in ultimo anche nel rendiconto della gestione 2024 approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 30/04/2025;
- ha rispettato e rispetta altresì le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO CHE le funzioni relative al Consiglio d'Ambito sono disciplinate dallo Statuto di A.R. Piemonte, al Titolo III, capi II e III.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'articolo 19 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Fabrizio Vanni	X	
Angela Visentin	X	
Laura Graziella Bruna		X
Valter Brustia	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 4

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio d'Ambito, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di costituire, per quanto indicato nelle premesse, il primo fondo per il personale del comparto, così come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che lo stanziamento per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni di E.Q. viene quantificato in Euro 83.631,60, dando indirizzo alla delegazione trattante di destinare al risultato il 15% dell'importo complessivo sopra indicato.
- 3) Di costituire il fondo per il lavoro straordinario dando atto che risulta pari a Euro 19.039,65.
- 4) Di formulare gli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica in merito alla trattativa per la stipulazione del contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2025-2027 ed economico per l'anno 2025 e precisamente:
 - di limitare la contrattazione decentrata solo agli istituti e agli aspetti dei medesimi demandati a tale livello di contrattazione, ciò al fine di non comprimere il potere gestionale dirigenziale ed evitare di generare clausole difformi che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, sono nulle e non possono essere applicate;
 - di prevedere che i compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della vigente normativa, dovranno essere collegati esclusivamente al riconoscimento del merito e al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo o individuali, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano per la performance, alle responsabilità connesse e alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati sulla base del sistema di valutazione tenendo conto, ai fini della pesatura degli obiettivi di performance, oltre alla strategicità, complessità, impatto esterno e/o interno ed economicità, anche la numerosità del personale coinvolto.
 - di disciplinare, nella logica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e con l'obiettivo di orientarne l'uso in funzione di un miglioramento della produttività e dei servizi resi all'utenza, l'utilizzo del fondo per compensare l'attribuzione al personale di compiti che comportano specifiche responsabilità, al fine di garantire una graduale e razionale distribuzione dei compiti e delle funzioni in capo alle strutture;

- di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito del finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo, sono destinate alla performance organizzativa e al premio individuale in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi resi all'utenza;
 - di prevedere, nell'utilizzo delle risorse, l'attivazione di misure di welfare integrativo, al fine di valorizzare il ruolo dei dipendenti attraverso l'introduzione di misure di benessere, rafforzando così il senso di appartenenza, la motivazione e la produttività del personale.
- 5) Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere.
 - 6) Di dare atto che il fondo e lo stanziamento per le E.Q., come in premessa determinati, costituiscono limite ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017.
 - 7) Di dare atto, infine, che l'importo complessivo per la costituzione del fondo e per lo stanziamento delle E.Q., maggiorati dei corrispondenti oneri riflessi, trova copertura, per le quote di competenza, negli stanziamenti previsti nel bilancio 2025 alla Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Programma 10 “Risorse Umane, sui quali verranno assunti appositi impegni di spesa.
 - 8) Di demandare al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica l'avvio della contrattazione decentrata integrativa normativa per il triennio 2025-2027 e l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto.
 - 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Russo
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott. Paolo Foietta
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025			
	DESCRIZIONE VOCE	STANZIAMENTO	
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE			
A	Unico importo consolidato anno 2017 – articolo 67, comma 1, C.C.N.L. 21.5.2018	Euro	55.243,70
B	Retribuzioni individuali di anzianità e assegni <i>ad personam</i> personale cessato – articolo 67, comma 2, lett. c), C.C.N.L. 21.5.2018	Euro	0,00
INCREMENTI STABILI NON SOGGETTI AL LIMITE			
C	Articolo 79, comma 1, lett. a) - risorse di cui all'articolo 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.5.2018 (dal 2019) (Euro 83,20 x numero dipendenti al 31.12.2015)	Euro	0,00
D	Articolo 79, comma 1, lett. a) - Differenze progressioni economiche orizzontali - articolo 67, comma 2, lett. b), C.C.N.L. 21.5.2018	Euro	0,00
E	Incremento articolo 79, comma 1, lett. b), C.C.N.L. 22.11.2022 (Euro 84,50 x numero dipendenti al 31.12.2018)	Euro	0,00
F	Articolo 79, comma 1, lett. c) risorse stanziare in caso di incremento stabile della consistenza di personale in coerenza con piano fabbisogni	Euro	0,00
G	Differenze progressioni economiche orizzontali - articolo 79, comma 1, lett. d), C.C.N.L. 16.11.2022		0,00
H	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 - articolo 79, comma 1-bis C.C.N.L. 16.11.2022	Euro	0,00
I	Art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 – incremento fondo risorse decentrate in deroga all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2015	Euro	0,00
L	TOTALE INCREMENTI STABILI NON SOGGETTI AL LIMITE (C+D+E+F+G+H+I)	Euro	0,00
M	TOTALE RISORSE STABILI 2022 (A+B+L)	Euro	55.243,70
RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE			
N	Articolo 79, comma 2, lett. b) C.C.N.L. 16.11.2022 - 1,2% del monte salari dell'anno 1997 -	Euro	0,00
O	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato - articolo 79, comma 2, lettera c), C.C.N.L. 16.11.2022	Euro	
P	Articolo 79, comma 2, lett. b) C.C.N.L. 16.11.2022 - Frazione di Retribuzione Individuale di Anzianità cessati anno precedente - (ex articolo 67, comma 3, lett. d), C.C.N.L. 21.5.2018)	Euro	0,00
Q	TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE (R+S+T)	Euro	0,00
RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE			
R	Economie del fondo anno precedente - articolo 80, comma 1, C.C.N.L. 16.11.2022, solo provenienti da parte stabile (articolo 79, commi 1 e 2, C.C.N.L. 16.11.2022)	Euro	0,00
S	Risparmi fondo straordinario anno precedente (articolo 79, comma 2, lett. d), C.C.N.L. 16.11.2022)	Euro	0,00
T	Incremento 0,22% monte salari 2018 - Articolo 79, comma 3, C.C.N.L. 22.11.2022.	Euro	
U	RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (R+S+T)	Euro	0,00
V	TOTALE RISORSE VARIABILI (Q+U)	Euro	0,00
Z	TOTALE FONDO RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (A+B+Q)	Euro	55.243,70
AA	TOTALE FONDO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (J+AC+AI)	Euro	55.243,70
AB	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Euro	19.039,65.
R	STANZIAMENTO PER INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO E.Q.	Euro	83.631,60